

## I SINDACI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO IMPONGONO CONTRIBUTI ECONOMICI ILLEGITTIMI AI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE E AI LORO CONGIUNTI: CGIL, CISL E UIL APPROVANO

Il Consiglio di rappresentanza dei Sindaci della Provincia di Bergamo ha concordato il 10 marzo 2010 con l'Asl della zona, il Coordinamento bergamasco per l'integrazione, gli Enti gestori dei centri diurni per soggetti con handicap intellettivo grave, nonché con i Sindacati Cgil, Cisl e Uil un aumento della retta giornaliera di frequenza delle succitate strutture, elevandone l'importo a euro 104,00 giornalieri e ponendo a carico degli utenti e dei loro familiari la somma mensile di euro 196,05.

Pertanto non solo è stata violata la vigente normativa (articolo 25 della legge 328/2000 e decreti legislativi 109/1998 e 130/2000) in base alla quale, a partire dal 1° gennaio 2001, gli assistiti, se si tratta di soggetti con handicap grave (o di ultrasessantacinquenni non autosufficienti) devono contribuire alle spese relative alle prestazioni ricevute esclusivamente sulla base delle loro personali risorse economiche (redditi e beni) (1), ma è stato anche consentito all'Asl di Bergamo di non versare gli importi dovuti obbligatoriamente ai sensi delle disposizioni sui Lea (Livelli essenziali di assistenza).

Dette disposizioni stabiliscono che il Servizio sanitario deve contribuire agli oneri riguardanti i centri diurni nella misura di almeno il 70% della retta totale (2).

Poiché la retta giornaliera è di 104,00 euro, l'Asl di Bergamo era ed è obbligata a versare euro 72,80 e non euro 50,00, come indicato nel documento del Consiglio di rappresentanza dei Sindaci datato 9 giugno 2010.

Da notare che, calcolando che i centri diurni funzionino 20 giorni al mese, il maggior importo mensile a carico dell'Asl è di euro 456,00, somma di gran lunga superiore a quella (euro 196,05) imposta agli utenti e ai loro familiari.

Dunque i Sindaci della Provincia di Bergamo non solo attribuiscono ai soggetti con handicap grave e ai loro congiunti versamenti che in base alle leggi vigenti sono di competenza dell'Asl, ma assumono oneri assai rilevanti a carico dei Comuni da essi amministrati.

Poiché i posti dei centri diurni sono 517, l'Asl di Bergamo versa circa 2,5 milioni di euro all'anno in meno di quanto stabilisce la legge.

Si tenga presente che i Sindaci della Provincia di Bergamo impongono ai soggetti con handicap

grave e ai loro congiunti oneri non previsti dalle vigenti disposizioni di legge senza tenere in considerazione che l'accoglienza di soggetti maggiorenni non autosufficienti è una prestazione che rientra fra le attività del volontariato intrafamiliare (3).

Occorrerebbe pertanto che anche la Regione e i Sindaci della Lombardia promuovessero e sostenessero detti interventi di volontariato intrafamiliare anche sotto il profilo economico, così come in Piemonte è stato fatto prima dal Cisap (Consorzio dei servizi alla persona dei Comuni di Collegno e Grugliasco) (4) e recentemente dalla Regione Piemonte (5).

È altresì assai sorprendente che i Comuni abbiano accettato la decisione della Regione Lombardia di non assegnare direttamente agli stessi Comuni le somme di 44 milioni di euro per il 2008 e 54 milioni e 827mila euro per il 2009 erogate dallo Stato alle Regioni «*al fine di garantire l'attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti*» come stabilito dal comma 1264 della legge 296/2006.

### La singolare ordinanza del Tar di Brescia

Sulla base delle già ricordate norme vigenti, l'Anffas (Associazione nazionale famiglie di disabili intellettivi e relazionali) di Bergamo e otto fra genitori e tutori hanno presentato al Tar della Lombardia ricorso contro la decisione dei Sindaci (6) chiedendone in primo luogo la sospensione e poi l'annullamento.

Con sorprendenti motivazioni la Sezione di

(3) Com'è ovvio, non vi sono notizie di procedimenti penali a carico dei genitori che hanno ricoverato i loro figli con handicap grave presso strutture residenziali a tempo pieno.

(4) Cfr. Mauro Perino, "Volontariato intrafamiliare: dalla sperimentazione alla regolamentazione definitiva", *Prospettive assistenziali*, n. 144, 2003.

(5) Cfr. la legge della Regione Piemonte n. 10/2010 "Servizi domiciliari per persone non autosufficienti" e le delibere della Giunta della Regione Piemonte n. 39/2009 e 56/2010, nonché l'articolo "Congiunti di persone non autosufficienti: dall'illegittima imposizione di prestazioni socio-sanitarie al riconoscimento anche economico del volontariato intrafamiliare", *Ibidem*, n. 171, 2010.

(6) Nel ricorso viene segnalato altresì che la Cooperativa Itaca aveva unilateralmente predisposto un contratto in cui i congiunti dei soggetti frequentanti i centri diurni dovevano impegnarsi a versare l'importo mensile di euro 196,05. Era altresì previsto che, nei casi di mancata sottoscrizione, il trasporto non sarebbe stato effettuato.

(1) Si ricorda che l'importo della pensione mensile dei soggetti con handicap grave è di euro 256,67.

(2) Cfr. l'editoriale di questo numero.

Brescia del Tar della Lombardia (ordinanza n. 442/2010 del 15 luglio 2010, depositata in Segreteria il giorno successivo) ha respinto l'istanza di sospensione asserendo che «il contratto proposto dal gestore sembra [?!?] prevedere un'alternativa tra il pagamento di euro 196,05 mensili – con garanzia del trasporto – e la gratuità totale del servizio centro diurno disabili», che «nel nostro ordinamento “i Comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici” (articolo 26 della legge 104/1992)», che «la questione controversa deve essere inquadrata in una più ampia prospettiva, che contempla la corresponsione della sola quota di 196,05 euro al mese per il trasporto, mentre la frequenza del centro non è soggetta ad alcuna contribuzione» e che «il Comune è tenuto a farsi carico di situazioni particolari di difficoltà economica in cui si trovano i nuclei familiari residenti, secondo i principi generali e la normativa regolamentare locale».

In merito all'ordinanza di cui sopra, è allarmante constatare che la Sezione del Tar di Brescia non abbia tenuto conto che:

a) il diritto esigibile alla frequenza dei centri diurni da parte delle persone colpite da handicap in situazione di gravità, sancito dai Lea, veniva di fatto vanificato dall'iniziativa della Cooperativa Itaca con l'imposizione di un contratto privato, fra l'altro non avente nemmeno la caratteristica fondamentale prevista dal Codice civile e cioè l'intesa fra le parti (7);

b) le competenze affidate dalla legge ai Comuni in materia di assistenza e di sanità non sono per nessun motivo estensibili ai congiunti che non ricevono direttamente le prestazioni, per cui nel caso in esame detti enti non potevano e non possono richiedere alcuna contribuzione ai congiunti, siano essi conviventi o non conviventi con l'assistito;

c) le richieste di contribuzione devono comunque rispettare l'articolo 23 della Costituzione così redatto: «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge». Ne consegue che dette richieste non possono essere avanzate sulla base di deliberazioni comunali, ma devono essere inoltrate secondo quanto stabilito dai già richiamati articolo 25 della legge 328/2000 e decreti legislativi 109/1998 e 130/2000;

(7) Ricordiamo che in Piemonte, per l'inserimento di soggetti con handicap intellettivo grave presso centri diurni e comunità alloggio, non è mai stata prevista la sottoscrizione di contratti. Per quanto concerne l'accesso degli anziani cronici non autosufficienti alle Rsa (Residenze sanitarie assistenziali), si veda l'articolo di Maria Grazia Breda, “Aboliti in Piemonte i contratti di ospitalità per il ricovero presso le Rsa sostituiti da un regolamento regionale”, *Ibidem*, 171, 2010.

d) le norme riguardanti il trasporto di soggetti con handicap stabilite dall'articolo 26 della legge 104/1992, in cui era previsto che i Comuni provvedevano «nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio» dispongono altresì che le persone con handicap hanno il diritto di «muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, **alle stesse condizioni degli altri cittadini**, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi». Ne consegue che, dalla corretta attuazione della sopra riportata disposizione, l'importo delle spese di trasporto delle persone con handicap doveva, ai sensi della citata legge 104/1992, essere quello dei mezzi pubblici;

e) attualmente le norme sul trasporto dei soggetti con handicap devono essere valutate tenendo conto che, in base ai Lea, come abbiamo già ricordato, la frequenza dei centri diurni è un diritto esigibile da parte degli utenti e che le Asl ed i Comuni non possono negare o limitare detto diritto con il pretesto della mancanza di sufficienti mezzi finanziari (8).

### Le scomposte reazioni della Cgil di Bergamo

Il Dipartimento del welfare della Cgil di Bergamo, appena conosciuta l'ordinanza del Tar, ha emanato un comunicato stampa non solo di piena adesione, ma addirittura affermando che «è di immediata evidenza cosa succederebbe se di colpo i Comuni dovessero farsi carico in toto della spesa, ad esempio, delle rette per ricovero in case di riposo, finora sostenute dalle famiglie dei ricoverati per la parte eccedente la disponibilità economica dei ricoverati stessi. Succederebbe che le risorse disponibili sarebbero interamente assorbite da questo tipo di servizio lasciando senza risposta altri bisogni: la domiciliarità, la povertà, i servizi educativi... La spesa sociale, infatti, deve tener conto di un equilibrio nella risposta a diversi bisogni ed è scorretto pensare che, grazie ad un cavillo giuridico, sia possibile mettere al sicuro se stessi, nell'indifferenza per la sorte degli altri».

Da un lato se è singolare il comportamento della Cgil che sembra agire non tanto come Sindacato dei lavoratori, ma come avvocato difensore dei Sindaci, d'altro lato è assai allarmante che il Dipartimento welfare consideri “cavillo giuridico” la legge dello Stato e attribuisca «indifferenza per la sorte degli altri» le iniziative volte al rispetto delle leggi varate dal Parlamento.

È altresì per nulla credibile l'affermazione della Cgil secondo cui le risorse disponibili dei Comuni «sarebbero interamente assorbite» qualora non

(segue alla pag. 49)

(8) Cfr. l'editoriale di questo numero.